

C M S

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO FRA I LAVORATORI DIPENDENTI

REGOLAMENTO

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria in data 8 marzo 2014.

ARTICOLO Nr.1 ISCRIZIONE

L'adesione alla CMS comporta il pagamento di una quota una tantum di iscrizione di € 61,98 (sessantuno/98). Detta somma sarà pagata dal neo iscritto mediante le prime 6 trattenute in busta paga da € 10,33. La qualifica di socio e tutti i conseguenti benefici statutari e regolamentari previsti decorrono a partire dal settimo mese dalla data di iscrizione.

ARTICOLO Nr. 2 POLIZZA COLLETTIVA – FONDO PREVIDENZIALE

Pagata la quota di iscrizione il socio verserà la quota associativa di € 10,33 al mese. Tale quota è comprensiva di € 2,58 (due/58) corrisposti a titolo di contributo associativo, e di € 7,75 (sette/75) a titolo di premio assicurativo, destinato al fondo di previdenza integrativa costituito presso apposita compagnia assicurativa. E' fatta salva la facoltà per il socio che ne faccia richiesta di conferire quote multiple di € 7,75 (sette/75). Dalla stessa quota destinata al Fondo Previdenziale, verranno detratti e 2,58 (due/58) da devolvere ai familiari del socio deceduto a norma del successivo articolo 4 del regolamento.

ARTICOLO Nr. 3 CATEGORIA DEI SOCI E LORO DIRITTI

I Soci fondatori e i Soci ordinari possono accedere a tutti i servizi erogati dalla CMS, sempreché siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso a quelle determinate prestazioni.

I Soci onorari e i Soci aggregati, possono accedere ai servizi, strutture, impianti e attività della CMS che non comportino il pagamento di prestazioni e/o servizi mediante trattenute sullo stipendio o pensione. Per esempio possono aderire alla Cooperativa edilizia della CMS, possono utilizzare la tessera sociale al fine di ottenere gli sconti negli esercizi commerciali convenzionati. Potranno inoltre partecipare alle iniziative sportive, ludiche,

viaggi e vacanze, sociali e di volontariato che di volta in volta saranno organizzate dalla CMS.

Ulteriori regolamenti di settore, di pari passo con l'ampliamento delle attività sociali secondo quanto previsto dall'articolo due del vigente Statuto, disciplineranno in dettaglio le stesse, prevedendo tra l'altro quali categorie di associati potranno accedervi.

ARTICOLO Nr. 4 MUTUALITÀ E SOLIDARIETÀ

In caso di decesso di un socio, a prescindere dalla sua età, dall'anzianità di servizio e dalla causa che l'ha determinato, ai suoi familiari o alle persone da lui indicate quali beneficiari, sarà corrisposta una liquidazione straordinaria pari a tante quote da € 2,58 quanti sono i premi che in quel mese sono stati conferiti al fondo di previdenza integrativa ai sensi del precedente articolo 2.

Tale forma di solidarietà e mutualità infatti opera esclusivamente nei confronti di quei soci che abbiano aderito al fondo di previdenza integrativa. Tale adesione è facoltativa per tutti i soci che abbiano pagato almeno una quota entro il 31/12/2001, mentre è obbligatoria per tutti coloro che abbiano pagato la prima quota successivamente a tale data.

ARTICOLO Nr. 5 ADESIONE AL FONDO PREVIDENZIALE

L'adesione facoltativa di cui al precedente articolo può essere esercitata da parte dei soci che ne abbiano diritto in qualunque momento. Una volta però che essa venga esercitata dal socio questi, parimenti al nuovo iscritto, non potrà più riscattare la posizione previdenziale eventualmente già maturata a quel momento.

ARTICOLO Nr. 6 L.A.I. – RISCATTO - LIMITI

Le quote fruttifere mensili versate, al netto delle detrazioni operate per l'attivazione dell'istituto della solidarietà nei confronti dei familiari dei soci deceduti, e gli interessi maturati nella misura determinata dalla Società di Gestione del Fondo Previdenziale costituiscono la liquidazione per anzianità d'iscrizione (L.A.I.).

Il recesso dal rapporto associativo con la CMS non determina il diritto alla riscossione della L.A.I. che può essere corrisposta all'avente diritto esclusivamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro con gli Enti con cui la CMS è convenzionata.

Per ottenere tale liquidazione l'avente diritto dovrà presentare apposita domanda, corredata della documentazione comprovante la cessazione dal servizio o il trasferimento ad altro Ente non convenzionato con la CMS (certificato di fine servizio, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato la cessazione, esempio: quiescenza, trasferimento o altro). Nel caso di trasferimento presso un Ente con il quale la CMS è convenzionata,

prosegue il rapporto associativo e non ha luogo il diritto al riscatto della L.A.I. maturata.

Nel caso in cui il Socio abbia in corso di ammortamento finanziamenti o obbligazioni di qualsiasi altro genere, contratti per il tramite della C.M.S, o sia comunque debitore per qualunque ragione nei confronti della stessa non potrà riscuotere la L.A.I. (la quale, a norma di statuto, potrà essere utilizzata dalla CMS per la compensazione di eventuali posizioni debitorie in essere) e nel frattempo dovrà proseguire i versamenti delle quote sociali

ARTICOLO Nr. 7 SOLIDARIETÀ' – EVENTI LUTTUOSI

In caso di eventi luttuosi relativi al coniuge e/o figli a carico, il Socio ha la facoltà di chiedere, con domanda scritta indirizzata al Presidente della CMS un prestito senza interessi fino a € 1.550 (millecinquecentocinquanta), da rimborsare in 24 rate mensili. Condizione essenziale perché il Socio possa fruire del prestito lutto è che il quinto dello stipendio non sia interamente impegnato in precedenti cessioni.

A norma dell'articolo 10 dello statuto le domande dovranno pervenire all'Associazione entro 60 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza.

ARTICOLO Nr. 8 RICHIESTA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

In caso di convocazione dell'Assemblea in base alla domanda scritta e firmata da almeno un ventesimo dei soci in regola con il versamento delle quote secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto verranno convalidate dal Consiglio di Amministrazione soltanto quelle firme che risulteranno essere apposte sulla relativa domanda recante l'ordine del giorno presso gli uffici della CMS e in presenza di incaricati di sua fiducia, che apporranno su ogni richiesta una sigla di conferma.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà in seguito alla richiesta presentata dai promotori dell'iniziativa il numero delle firme necessarie per raggiungere il quorum previsto, e provvederà a convocare l'Assemblea entro il termine di trenta giorni dalla acquisizione dello stesso, comunicando ordine del giorno (eventualmente integrato dal C.d.A.), data, luogo ed ora dell'adunanza.

ARTICOLO Nr. 9 DELEGHE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A norma di Statuto è ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante l'utilizzo della delega. Ciascun Delegato eletto secondo i criteri di rappresentatività di cui all'art. 15 dello Statuto non può ricevere e far valere in Assemblea più di cinque deleghe. La modalità di convalida delle deleghe conferite è identica a quella stabilita per la convalida da parte del Consiglio di Amministrazione della convocazione ad opera di un ventesimo dei soci.

ARTICOLO Nr. 10 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina elettiva, avviene mediante Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per l'occasione. I soci saranno invitati almeno un mese prima a presentare le proprie candidature. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto salvo che l'unanimità dei presenti non richieda il voto palese. A conclusione dei lavori il Presidente nel redigere il verbale assembleare, inserirà anche la graduatoria dei candidati non eletti in base al numero di voti ricevuti.

ARTICOLO Nr. 11 NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da 3 (tre) membri designati dall'Assemblea generale dei Soci.